

(c.f.

n

difensore di se stesso;

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5/4/2023 presso il Tribunale di Torre Annunziata, Sergio chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della New S.r.l., esponendo che:

- era creditore di Euro 10.000 (oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori previsti dalla legge) in forza della sentenza n. 3104/2022 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere pubblicata il 30/8/2022, quale difensore antistatario di Giovanni Raynal;

- la società non aveva provveduto al pagamento, nonostante la notifica dell'atto di precetto per Euro 15.028,93 avvenuta il 12/10/2022;

- il pignoramento mobiliare, eseguito il 28/11/2022 presso la sede della società in Castellammare di Stabia, alla , aveva avuto esito negativo, in quanto non vi era alcuna indicazione della società sul citofono o sulle cassette postali e da informazioni assunte risultava sconosciuto anche il legale rappresentante della stessa;

- sussistevano i presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, trattandosi di società commerciale che svolgeva attività di noleggio e commercio all'ingrosso di materiali per ponteggi edili ed industriali;

- l'insolvenza poteva desumersi dall'inadempimento, dall'irreperibilità della società e dai dati risultanti dal bilancio al 31/12/2021.

La debitrice non si costituiva.

Il Tribunale, dopo l'acquisizione di relazione della Guardia di Finanza in ordine ai debiti fiscali e contributivi, con sentenza n. 35/2023, pubblicata il 10/10/2023, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società, ritenendo che l'insolvenza potesse desumersi dall'inadempimento *“di per se non di elevato ammontare, ma da valutarsi unitamente alla forte esposizione debitoria per debiti erariali (€ 200mila) nonché alla circostanza (certamente ex se sintomatica dello stato di decozione) dell'irreperibilità della società debitrice (...)”*.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

poteva esservi circa la validità della stessa; ha poi ribadito le argomentazioni poste a sostegno dell'originario ricorso ed ha concluso per il rigetto del reclamo.

Non si è costituita la curatela.

All'udienza del 19/12/2023 il difensore dei reclamanti ha chiesto breve rinvio per poter depositare l'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo all'assegnazione del domicilio digitale da parte del Conservatore del Registro delle Imprese e la relativa risposta.

In data 29/12/2023 ha altresì depositato ricevuta di bonifico dell'importo di Euro 14.765,80 compiuto dai soci della New S.r.l. in favore dello

All'udienza del 2/1/2024 la Corte si è riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di impugnazione riguarda sostanzialmente l'invalidità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza eseguita dalla cancelleria del Tribunale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata “_attribuito d'ufficio alla New S.r.l. dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 commi 6, 6 bis e 6 ter d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009 secondo i quali: “6. *Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.*

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”.

Ad avviso del reclamante la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del provvedimento di fissazione di udienza eseguita presso tale indirizzo di PEC non sarebbe valida, in quanto lo stesso sarebbe stato assegnato d'ufficio senza che la società venisse messa a conoscenza del procedimento che ha condotto alla cancellazione del precedente indirizzo inattivo ed all'assegnazione del nuovo, come previsto dalla normativa sopra riportata.

Tali considerazioni non possono essere condivise in quanto la notifica è stata eseguita (con esito positivo) dalla cancelleria presso l'indirizzo di PEC che all'epoca risultava dal Registro delle Imprese e dunque dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata di Imprese e Professionisti (cd. INI-PEC), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 40, co. 6, p. 1, c.c.i.i., secondo il quale, *“in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.*





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

diligenza, prendere cognizione del provvedimento di assegnazione del nuovo indirizzo di posta elettronica semplicemente consultando il Registro delle Imprese.

Va ulteriormente considerato che, ove si aderisse alla tesi dei reclamanti, verrebbero frustrate le finalità della disciplina del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in materia di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano le procedure concorsuali, giacché la cancelleria non potrebbe più fare affidamento sulle risultanze del Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 40 comma 6° CCII. In altri termini, dovrebbe ritenersi che, ogni qual volta rilevi un indirizzo che per le sue caratteristiche potrebbe essere stato assegnato d'ufficio, dovrebbe accettare il rischio che la notifica, pur eseguita all'indirizzo pubblicato nel Registro delle Imprese, sia invalida, oppure dovrebbe svolgere accertamenti – certamente non di breve durata e comunque incompatibili con la celerità che deve caratterizzare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - in ordine al corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 d.l. 185/2008. Deve quindi ritenersi che la notifica effettuata presso l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese sia sempre valida, salvi i casi – che non ricorrono nel caso di specie - espressamente previsti dall'art. 40 CCII, in cui la notifica presso tale indirizzo non risulta possibile o non ha esito positivo. Del resto, la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare ha sempre affermato che quella relativa alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento costituisce una disciplina speciale - distinta da quella che regola le notifiche nel codice di procedura civile – volta a coniugare la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità proprie del procedimento per la dichiarazione di fallimento e, oggi, per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass. 5311/2020; Cass. 19688/2017).

A quanto fin qui osservato può aggiungersi, infine, che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi con riguardo alla notifica con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. - ma il principio può essere esteso ad ogni forma di notifica - il giudizio sulla validità o meno della notificazione va formulato sulla base del grado della diligenza impiegata dal notificante al fine di rintracciare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando (cfr., ad es., Cass. 10983/2021, 19012/2017 e 12526/2014); in tali pronunce, infatti, la S.C. evidenzia che non si può pretendere dal notificante il compimento di ogni indagine idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

parte del destinatario, essendo sufficienti quelle attività in base alle quali si possa ritenere, “secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi”, che le informazioni reperite ai fini della notifica possano assicurare la conoscenza dell’atto.

Deve quindi concludersi che il buon esito della notifica eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica pubblicato nel Registro delle Imprese e, dunque, conoscibile a tutti (anche al destinatario della notifica), anche se assegnato d’ufficio, sia idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 40 comma 6° CCII; ciò a maggior ragione ove si consideri che anche un’eventuale notifica presso la sede della società avrebbe avuto esito negativo, atteso che, quando è stato tentato il pignoramento in tale luogo, la stessa è risultata irreperibile e che la notifica con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c. non può trovare applicazione con riguardo al ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. 19688/2017; Cass. 5311/2020; Cass. 4030/2022) e, oggi, al ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Tanto chiarito in ordine alla validità della notifica, può procedersi all’esame degli altri motivi di reclamo.

Va osservato, innanzi tutto, che l’art. 49 comma 5 d.lgs. 14/2019, che riproduce sostanzialmente l’art. 15 comma 9 l.f., fa riferimento agli atti dell’istruttoria per la valutazione dell’esistenza di debiti scaduti per un importo superiore (o pari) a 30.000 Euro, lasciando chiaramente intendere che è sufficiente che risulti l’esistenza di tale ammontare di debiti scaduti perché possa aprirsi la procedura concorsuale, senza che sia necessario che il creditore istante sia titolare di un credito che, da solo, superi tale soglia. Non vi è ragione per escludere, quindi, la validità, anche nel vigore della nuova disciplina dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sul punto non ha introdotto novità, della giurisprudenza in tal senso formatasi con riguardo alla norma previgente (cfr., *ex multis*, Cass. 26926/2017; Cass. 5377/2016; Cass. 10952/2015).

Nel caso di specie, l’esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore a 30.000 Euro risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 14/2019 che prevede, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, l’acquisizione, presso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Registro delle Imprese, dei dati e dei documenti relativi al debitore.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

3. Quanto allo stato di insolvenza, lo stesso è stato desunto dal Tribunale, dall'inadempimento del credito dello _____ dall'irreperibilità della società presso la sede e dall'ammontare dei debiti verso l'Erario. Il riferimento (errato) all'omessa pubblicazione dei bilanci successivi all'esercizio 2019 risultante dalla relazione della Guardia di Finanza, pur riportato nella parte iniziale del provvedimento, non è stato indicato tra gli elementi da cui il Tribunale ha dedotto l'insolvenza.

Tanto premesso, le conclusioni cui è giunto il Tribunale non mutano alla luce delle contestazioni dei reclamanti. Ed infatti, va innanzi tutto rilevato che l'importo risultante dalla relazione della Guardia di Finanza ha ad oggetto tutti i debiti verso l'Erario, mentre quello (inferiore) di Euro 141.912 indicato dai reclamanti ed oggetto del provvedimento di definizione agevolata (cd. "rottamazione quater") e rateazione riguarda solo i debiti in carico all'agente per la riscossione (tra cui sono compresi anche quelli contenuti nelle cartelle nn. 07120180016959168 e 07120180035000966, già oggetto di precedente dilazione). Del resto, è sufficiente confrontare la tabella riportata nella relazione della GdF e quella allegata al provvedimento di ammissione alla definizione agevolata ed alla rateazione (ed in particolare con quanto risulta nella colonna "carico", dove viene trascritto l'ammontare originario del credito) per verificare che non tutti i debiti indicati nella prima sono riportati anche nella seconda. Non risulta quindi affatto dimostrato che l'intera debitoria abbia costituito oggetto di riduzione per effetto della definizione agevolata e di dilazione.

Inoltre, il fatto che tali debiti siano giunti fin quasi a 200.000 Euro e che la società non sia in grado di pagarli se non ratealmente (già dal 2019) e peraltro solo in parte è già di per sé indice di insolvenza. A ciò deve aggiungersi che dai bilanci in atti risulta che il valore della produzione nell'anno 2019 è stato pari a 0, nell'anno 2020 è stato pari ad Euro 17.800 e nell'anno 2021 ad Euro 13.400, sicché deve concludersi che la società è sostanzialmente inattiva con la conseguenza che non si comprende come possa reperire le risorse per far fronte all'ingente debitoria. Del resto, tale circostanza è sostanzialmente riconosciuta anche nel reclamo dove si legge che la società *"non si è cancellata dal registro delle imprese oltre che in ragione del piano di rottamazione del debito verso l'erario di cui si è detto in precedenza anche in ragione dei crediti vantati nei confronti di altre società e dell'ingente credito vantato nei confronti dell'arch. Raynal (...)"*.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

A quanto fin qui esposto può aggiungersi che anche l'attivo è costituito quasi esclusivamente da crediti che, peraltro, sono rimasti sostanzialmente invariati dal 2019 al 2021 (Euro 344.303 nel 2019, Euro 361.452 nel 2020, Euro 367.283 nel 2021) - pur essendo riportati come "esigibili entro l'esercizio successivo" - circostanza che dimostra che, evidentemente, la società non riesce a riscuoterli e che, dunque, il reale valore degli stessi è di gran lunga inferiore a quello riportato in bilancio.

Infine, va osservato comunque che, non essendo la società in liquidazione, l'insolvenza non può essere valutata in considerazione della sufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori (*ex multis*, Cass. 28193/2020; Cass. 19790/2015), bensì in base alla possibilità per la società di far fronte regolarmente alle obbligazioni che, evidentemente, nel caso di specie, per tutte le ragioni esposte, non può essere ravvisata.

La società, del resto, non ha adempiuto il debito verso lo _____ - vi hanno provveduto i soci solo dopo la dichiarazione di fallimento - sebbene di importo limitato; né tale inadempimento può essere spiegato con la contestazione di tale credito e con la proposizione dell'appello avverso la sentenza nel quale lo stesso è stato riconosciuto, giacché, in presenza di un titolo esecutivo (ed a maggior ragione a seguito della notifica del precetto), la società avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento.

Infine, neppure è stata spiegata l'irreperibilità della società presso la sede sociale, pur costituendo la stessa elemento assai significativo per l'accertamento dello stato d'insolvenza.

Per tutto quanto esposto, quindi, il reclamo deve essere rigettato.

4. Al rigetto del reclamo consegue la condanna dei reclamanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Sergio

da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 20 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione dell'affinità a quest'ultimo del giudizio di reclamo, caratterizzato da una struttura estremamente semplice e volta a consentirne la definizione in una sola udienza.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla New S.r.l., da e da avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2023 del Tribunale di Torre Annunziata del 5-10/10/2023:

1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la New S.r.l., e in solido tra loro, al pagamento, in favore di Sergio delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.000 per compenso professionale ed Euro 150 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Napoli, il 9 gennaio 2023.

Il Cons. estensore
Dr. Giovanni Galasso

La Presidente
Dr.ssa Caterina Molfino

